REGOLAMENTO

Art. 8

Criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente dalla Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e' il soggetto preposto alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che e' a conoscenza della capacita' di tutte le linee disponibili, procede alla ripartizione della capacita', garantendo che:

a) la capacita' sia ripartita su base equa e non discriminatoria;

b) la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria. Nella ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria il gestore da' priorita':

a) ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la mobilita' dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacita' per altri servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacita' delle tratte e delle fasce orarie interessate;

b) ai servizi di trasporto ad alta velocita' effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE. Nell'ambito dei servizi di trasporto viaggiatori e in quello dei servizi merci, diversi da quelli previsti dal comma 3, e' data priorita' rispettivamente:

a) ai servizi espletati con orario cadenzato o che costituiscono interconnessione cadenzata su piu' linee;

b) ai servizi in grado di realizzare una interconnessione a rete di diffusione nazionale. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:

a) per garantire un buon livello di servizio pubblico;

b) per garantire un utilizzo efficace della capacita' d'infrastruttura;

c) per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

Versione in vigore dal 23 luglio 1999, non più in vigore dal 23 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-146-1999/art-8-criteri-di-ripartizione-della-capacita-di-infrastruttura-ferroviaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it